

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Prov. di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

N. **24**

Del 01 MARZO 2012

N. 55 .raccolta generale

Oggetto: Ricorso proposto al T.A.R. Campania dal sig. Mattera Giovanni avverso i titoli abilitativi rilasciati al sig. Iacono Agostino per l'immobile sito alla via Luigi Scotti – Sentenza n. 563/2012.
ANNULLAMENTO TITOLI ABILITATIVI.

L'anno duemiladodici il giorno 01 del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

Premesso che:

- in data 06.02.2012 al protocollo comunale n. 1050 è stata inoltrata nota a firma del sig. Mattera Giovanni, in merito ai lavori che il suo confinante sig. Iacono Agostino nato a Barano d'Ischia il 20.11.1967 e residente in Serrara Fontana alla via Lorenzo Fiore n. 6, sta realizzando in via Luigi Scotti – località Piedimonte;
- con detta nota, veniva altresì trasmessa la copia non autentica della Sentenza emessa dal T.A.R. Campania – Sesta Sezione in merito al ricorso numero registro generale 563/2012;
- il tecnico comunale a seguito di accertamento esperito presso l'immobile in questione, accertava con relazione tecnica acquisita al protocollo comunale n. 1197 in data 13.02.2012 che: *“risultano in corso i lavori di messa in opera dell'impianto elettrico sul fabbricato oggetto di permesso di costruire n. 12/2010 del 29.12.2010”*;
- questo ufficio, in via cautelativa, emetteva l'ordinanza n. 60 del 13.02.2012, con cui intimava la sospensione di tutte le opere edilizie, assentite con il permesso di costruire n. 12/2010 del 29.12.2010, avente ad oggetto le opere di completamento dell'immobile oggetto di permesso a costruire in sanatoria n. 18/2009, immobile di proprietà del sig. Iacono Agostino;

Letta la copia conforme all'originale della Sentenza 563/2012 emessa dalla Sesta Sezione del T.A.R. Campania - trasmessa con nota a firma del sig. Mattera Giovanni ed acquisita al protocollo comunale n. 1220 in data 13.02.2012, dalla quale risulta che:

- *“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sesta Sezione) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per le ragioni sopra indicate. Per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi quelli ulteriori”*.

Ritenuto pertanto necessario, dare esecuzione a quanto statuito dal T.A.R. Campania nella suddetta Sentenza, pronunciata sul ricorso proposto dal sig. Mattera Giovanni – ricorso numero registro generale 4806 del 2011, con cui la parte attorea impugnava i titoli abilitativi rilasciati al sig. Iacono Agostino, per l'esecuzione di opere presso il fabbricato sito alla via Luigi Scotti e nello specifico i seguenti titoli:

1. Permesso a costruire n. 12 del 29.12.2010 ;
2. Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2010;
3. Parere della Commissione per il paesaggio del 9 novembre 2010;
4. note della Soprintendenza n. 6965 del 29.05.2009 e n. 12734 del 23.dicembre 2010;
5. Permesso a costruire in sanatoria n. 18/2009 .

Ritenuto altresì, che questo ufficio debba necessariamente emettere un provvedimento definitivo anche in merito al procedimento attivato con l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 60 del 13.02.2012;

Visti gli atti d'ufficio ed il fascicolo edilizio intestato al sig. Iacono Agostino;

Visto il proprio decreto Sindacale di nomina n. 1055 del 03.02.2011;

DETERMINA

- Annullarsi, per effetto di quanto statuito nella Sentenza n. 563/2012 del T.A.R. Campania – Sesta Sezione, i titoli abilitativi rilasciati al sig. Iacono Agostino per l'immobile sito alla via Luigi Scotti, come in premessa specificati e meglio evidenziati nella predetta Sentenza a cui si fa esplicito riferimento.
- Trasmette alla Polizia Municipale e la Forza Pubblica per i controlli di competenza in esecuzione del presente provvedimento;
- Incaricare l'Ufficio Messi di notificare il presente provvedimento al sig. Iacono Agostino, come in premessa generalizzato.
- Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.
- dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25.2.95 n.77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
(Ing. Michele Maria Baldino)

COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
capitolo _____ al n. _____.

Nella residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Nicola Pascale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE